

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO (FIDALDO), L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO (DOMINA), LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UULTUCS-UIL), LA FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO (FEDERCOLF) E IL FONDO COLF, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE ED ASSISTENZA INTEGRATIVA DI CUI AL CCNL DEL 16 LUGLIO 2013, SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.



Il giorno 14 marzo 2014, in Roma

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato "Istituto" o "INPS") nella persona del ^{comitato straordinario} ~~Presidente, quale~~ rappresentante legale, Dott. ~~Antonio Mastrapasqua~~ ^{Vittorio Guentiere Conti};

e

LA FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO (FIDALDO), codice fiscale 08304960589, nella persona del legale rappresentante ~~Signor GARDELLA RENZO~~;

e

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO (DOMINA), codice fiscale 97149130581, nella persona del legale rappresentante ~~Signor GASPARRINI LORENZO~~;

e

LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), codice fiscale 80185530583, nella persona del legale rappresentante ~~Signor MARTINI FRANCESCO~~;

e

Raf
LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), codice fiscale 80193930585, nella persona della ~~del soggetto delegato dal legale rappresentante~~ ^{giusta delega ricevuta dal legale rappresentante} ~~Signora RASO ROSETTA~~, ^{Signor RAINERI PIERANGELO} ~~delega~~, ^{delega} ~~si allega al presente alla sotto lettera "A"~~;

L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UULTUCS-UIL), codice fiscale 80238510582, nella persona del legale rappresentante ~~Signor BOCCO BRUNETTA~~;

e

M. Rocco

Al

LA FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO (FEDERCOLF), codice fiscale 80422220584, nella persona del legale rappresentante *Signora DE BLASIS Rita*

e

IL FONDO COLF, codice fiscale 97287790584, nella persona dei legali rappresentanti *Signori:*
RASO ROSETTA,
GARDELLA RENZO

PREMESSO

che il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 16 luglio 2013 tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori sopra indicate e sottoscriventi la presente convenzione, prevede la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa;

VISTI

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, in data 23 settembre 2009, prot. 15/IV/16029;
- la determinazione del Presidente dell'INPS n. 166 del 4 settembre 2013;

TENUTO CONTO

- che l'INPS ha istituito, tra le modalità utili al pagamento di contributi domestici, il servizio di Pagamento Mediante Avviso - MAV (dal luglio 2011) e il Pagamento su POS virtuale attraverso il Contact Center INPS-INAIL e il servizio di pagamento "Reti Amiche" (dal 2009);
- che le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori sopraindicate e firmatarie della presente convenzione hanno costituito all'uopo il FONDO COLF di cui al successivo Art. 5;

CONSIDERATO

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

Le OO.SS. dei datori di lavoro, le OO.SS. dei lavoratori, firmatarie della presente convenzione affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per loro conto, dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 16 luglio 2013 tra le stesse OO.SS., e dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle categorie

rappresentate dalle Organizzazioni firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori da loro dipendenti.

I datori di lavoro provvederanno a trattenere le quote a carico dei propri dipendenti e a versare l'importo complessivo all'INPS secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Art. 2
(Modalità di riscossione)

La riscossione dei contributi di cui all'art.1 avverrà unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi.

A tal fine i datori di lavoro domestico di cui all'art. 1, indicheranno per ciascun versamento, e in relazione alla modalità di pagamento prescelto, il codice assegnato dall'INPS al FONDO COLF e il relativo importo, autorizzando in tal modo l'INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale, da versare al FONDO COLF.

L'INPS, in ogni caso, considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo che verrà indicato dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.

E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi. L'Istituto non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

Art. 3
(Determinazione della quota del contributo associativo)

Sarà cura delle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie della presente convenzione portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall'INPS, nonché l'ammontare del contributo da versare.

Le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori sopraccitate si impegnano, inoltre, a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

I soggetti di cui al comma precedente e il FONDO COLF si impegnano al rispetto degli obblighi di cui al D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 4
(Costi)

Le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie della presente convenzione e il FONDO COLF si impegnano a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

Il costo unitario di gestione individuato dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di cui all'art. 1 è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2011 ed è pari a € 0,16 per singola trasmissione di pagamento trimestrale.



R. R.
R. R.

R. R.
R. R.

R. R.

R. R.

R. R.

R. R.

Per la fornitura dei dati di cui all'Articolo 6, FONDO COLF è tenuto altresì al rimborso dei costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche, quantificati, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2011, come segue:

Costo complessivo una tantum: € 7.044,80

Costo annuale di esercizio: € 2.641,8

I sopraindicati costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche dovranno essere corrisposti dal FONDO COLF all'atto della sottoscrizione alla presente convenzione. Gli stessi costi verranno ricalcolati dall'Istituto e ripartiti, al termine di ciascun anno, in base al numero dei sottoscrittori.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata, a seguito della quale le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente negozio giuridico hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico delle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie della presente convenzione e quindi del FONDO COLF, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'importo versato a titolo di contribuzione previdenziale risultasse inferiore a quanto dovuto all'INPS, l'Istituto si avvarrà del diritto di rivalsa sugli importi versati a titolo di contribuzione a favore del FONDO COLF.

Art. 5

(Modalità di versamento delle quote associative)

Per la concreta attuazione della convenzione il legale rappresentante del FONDO COLF indica all'INPS il nome del responsabile del Fondo ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale saranno accreditati i contributi riscossi. Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'Istituto tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

L'INPS verserà sul conto corrente indicato dal FONDO COLF, senza oneri aggiuntivi né a titolo di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per loro conto sulla base di quanto convenuto nell'art. 3 o di eventuali maggiori importi conformi peraltro a quanto stabilito nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e nei protocolli aggiuntivi e/o integrativi, al netto del rimborso delle spese di cui al precedente art.4. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno.

Nel caso in cui l'importo del versamento periodico dovuto all'Associazione risulti inferiore ad euro 50 (cinquanta) l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino a concorrenza del limite minimo fissato per il riversamento che avverrà in corrispondenza del periodo in cui tale limite risulti superato, ovvero con cadenza annuale.

Per le istanze di rimborso accolte, l'INPS provvederà a rimborsare ai datori di lavoro solo l'importo del contributo previdenziale rimandando al FONDO COLF ogni adempimento per l'eventuale rimborso del contributo di assistenza



R
Raffa

R
Raffa

Raffa

Raffa

Raffa

contrattuale.

Art. 6
(Rendicontazione)

In apposita sezione del sito INPS raggiungibile seguendo il percorso Servizi on line/Per tipologia d'utente/Enti bilaterali Lavoratori Domestici saranno resi disponibili ai soggetti autorizzati per la consultazione i dati di rendicontazione selezionabili per sede e presentati:

- per trimestre contributivo; ogni riga conterrà:
 - CF Datore, Cognome e Nome Datore;
 - Quota calcolata;
- per anno contributivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti; ogni pagina conterrà:
 - ammontare dei contributi incassati nell'anno di riferimento e risultanti dalla elaborazione dei versamenti;
 - ammontare delle somme corrisposte;
 - ammontare del rimborso spese.

Con apposita selezione all'interno della stessa sezione, l'INPS renderà inoltre disponibili per l'estrazione i dati di rendicontazione organizzati per sede/anno/trimestre e contenenti per ogni rapporto di lavoro le informazioni di cui al tracciato XML riportato in allegato.

Art.7
(Fornitura dati)

Le informazioni relative alle riscossioni di cui all'art. 6 verranno messe a disposizione del FONDO COLF entro un mese dalla trasmissione dei dati da parte del soggetto intermediario della riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Il responsabile del FONDO COLF potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS previa apposita autorizzazione, rilasciata dalla Direzione generale.

Il soggetto di cui al comma precedente potrà consultare ed estrarre i dati accedendo all'apposita sezione del sito INPS di cui all'art. 6.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

Art. 8
(Clausola di salvaguardia)

L'INPS è esonerato - e i soggetti firmatari della presente convenzione lo riconoscono espressamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti aderenti al FONDO COLF e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della sigla, del nome, del logo delle Associazioni Sindacali nonché sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro domestici per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra il FONDO COLF ed i datori di lavoro.

Le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie e il FONDO COLF sono tenuti al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al FONDO COLF dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art. 9

(Entrata in vigore, durata, recesso)

La presente convenzione avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte delle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente negozio giuridico, dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 10

(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

Roma 14 marzo 2014
Il ~~Presidente dell'~~INPS

Il Commissario Straordinario
Dott. Vittorio Guarniero Conti



Il Rappresentante legale di FIDALDO

Il Rappresentante legale di DOMINA

Il Rappresentante legale di FILCAMS-CGIL

Francesco Balle

Il delegato del rappresentante legale di
FISASCAT-CISL

Giuseppe

Il Rappresentante legale di UILTUCS-UIL

Giuseppe

Il Rappresentante legale di FEDERCOLF

P. B. M. M.

Il Rappresentante legale del FONDO COLF

Giuseppe

Il Rappresentante legale del FONDO COLF

Giuseppe

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole:
art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10.

Il Rappresentante legale di FIDALDO

Giuseppe

Il Rappresentante legale di DOMINA

Giuseppe



Il Rappresentante legale di FILCAMS-CGIL

[Handwritten signature]

Il delegato del Rappresentante legale di FISASCAT-CISL

[Handwritten signature]

Il Rappresentante legale di UILTUCS-UIL

[Handwritten signature]

Il Rappresentante legale di FEDERCOLF

[Handwritten signature]

Il Rappresentante legale del FONDO COLF

[Handwritten signature]

Il Rappresentante legale del FONDO COLF

[Handwritten signature]

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Interno
 e delle Piazze
 €16,00
 SEDICI/00

00023142 00007845 W0090001
 00027357 30/04/2014 09:38:45
 4578-00088 63A7C6A84BC181A3
 IDENTIFICATIVO : 01130294235678

0 1 13 029423 568 7



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Interno
 e delle Piazze
 €16,00
 SEDICI/00

00023142 00007845 W0090001
 00027357 30/04/2014 09:38:50
 4578-00088 C749A9B0E55626D6
 IDENTIFICATIVO : 01130294235678

0 1 13 029423 567 8




[Handwritten signature]